



COMUNE DI IVREA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI – TARI**

(Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 29/07/2020, modificato con deliberazione consiliare n. 52 del 30/06/2021, n. 91 del 22/12/2022 e n. 22 del 30/04/2024 e n. 36 del 29/04/2025 e n. xx del xx/04/2026)

Sommario

<u>Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u>	3
<u>Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI</u>	3
<u>Art. 3 – DEFINIZIONE DI RIFIUTO</u>	3
<u>Art. 4 - PRESUPPOSTO E SOGGETTO ATTIVO</u>	3
<u>Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI</u>	3
<u>Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO</u>	4
<u>Art. 7- LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO</u>	4
<u>Art. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI</u>	5
<u>Art. 9 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO</u>	6
<u>Art. 10 - TARIFFA DEL TRIBUTO</u>	7
<u>Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE</u>	8
<u>Art. 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI</u>	8
<u>Art. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</u>	8
<u>Art. 14 - PIANO FINANZIARIO</u>	9
<u>Art. 15 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO</u>	9
<u>Art. 16 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI</u>	9
<u>Art. 17 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE</u>	11
<u>Art. 18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA</u>	11
<u>Art. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</u>	11
<u>Art. 20 - TRIBUTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO</u>	12
<u>Art. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO</u>	12
<u>ART. 22 – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE</u>	13
<u>ART. 23 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE</u>	14
<u>Art. 24 - RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE</u>	15
<u>Art. 25 - RIDUZIONE ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO</u>	16
<u>Art. 26 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI E CUMULO</u>	17
<u>ART. 27 - TERMINI PER IL PAGAMENTO</u>	17
<u>Art. 28 - RISCOSSIONE ORDINARIA</u>	18
<u>Art. 29 - RISCOSSIONE COATTIVA</u>	18
<u>ART. 30 - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI</u>	18
<u>ART. 31 - MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO</u>	19
<u>Art. 32 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI</u>	20
<u>Art. 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE</u>	20
<u>Art. 34 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI</u>	20
<u>Art. 35 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u>	21
<u>Art. 36 - SANZIONI ED INTERESSI</u>	21
<u>Art. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	22
<u>Art. 38 - NORME TRANSITORIE E FINALI</u>	22

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi della Legge 147/2013.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014 nel Comune di Ivrea è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) in sostituzione dei precedenti tributi applicati dal Comune sui rifiuti.

Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali prodotti dalle Utenze non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

3. Il Comune applica altresì, pur senza valore normativo, le deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).

Art. 3 – DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni di cui al Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 116/20 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 - PRESUPPOSTO E SOGGETTO ATTIVO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, identificati dal successivo art. 5, suscettibili di produrre rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, conferibili al servizio pubblico, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, conferibili al servizio pubblico, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze attive ai servizi di rete - acqua, energia elettrica, gas - o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerate tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di depositi.

Si ritengono idonei all'uso e quindi sottoposti a tassazione i locali di deposito (magazzini), box e simili anche privi di utenze, purchè suscettibili di produrre rifiuti, e l'onere della prova della totale assenza di rifiuti, dell'incapacità a produrre rifiuti o della non utilizzabilità dei locali, spetta sempre al contribuente.

3. Sono altresì soggette alla TARI le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo

Gli immobili destinati a civile abitazione sono soggetti a tassazione se dotati di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) oppure in presenza di arredo.

Il contribuente deve dimostrare l'avvenuta cessazione dei contratti di fornitura delle utenze e autocertificare l'assenza di mobilio interno ai locali, ovvero di impianti e attrezzature all'interno dei locali, salva la possibilità per il Comune di Ivrea di effettuare sopralluoghi e verifiche, (per i consumi di acqua e in caso di riscaldamento condominiale, il contribuente potrà produrre al Comune una dichiarazione dell'amministratore di condominio circa l'assenza di consumi di acqua e l'utilizzo di riscaldamento minimo per non arrecare danni alle tubature)

3. Sono escluse dalla tassazione le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree operative scoperte delle utenze non domestiche, e le aree comuni condominiali non occupate in via esclusiva

Art. 7- LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, salvo quanto disposto all'art. 6 c. 2.
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici come cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si ha di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- le superfici destinate all'esercizio di attività sportive, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate, ecc;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso limitatamente agli spazi occupati dai materiali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo, non suscettibili di produrre rifiuti.
- Zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne

2. L'onere della prova della non utilizzabilità dei locali e delle aree, e quindi l'incapacità a produrre rifiuti, spetta sempre al contribuente che dovrà, nella dichiarazione originaria o in una successiva, specificare gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegare idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Non sono soggette alla Tari le aree produttive di attività industriali, artigianali, commerciali produttive di beni specifici, in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali diversi dagli urbani, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso:

- oltre che a tali aree la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente collegati al processo produttivo impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive.

- sono invece tassati i magazzini, funzionalmente collegati al processo produttivo, ma impiegati per il deposito o lo stoccaggio di prodotti finiti derivanti dallo stesso processo produttivo;
- in caso di uso promiscuo di un medesimo magazzino, la detassazione / tassazione verrà calcolata sulla base degli effettivi mq di occupazione delle materie prime / prodotti finiti;
- sono altresì assoggettati alla TARI i locali adibiti ad uffici, servizi, mese, nonché magazzini destinati al deposito di prodotti o merci non legati al processo produttivo di cui sopra, o destinati alla commercializzazione o alla trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività.

2. L'esenzione viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento, a proprie spese e con divieto di conferimento al servizio pubblico, in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

3. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 marzo.

4. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 del codice civile.

Art. 9 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro

il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro 60 giorni dal momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali o dell'inizio dello svolgimento dell'attività con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

5. Per garantire compiuta conoscenza all'Ufficio Tributi della scelta di cui al comma precedente, la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'utenza, dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- a) - ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- b) - tipologia di attività svolta in via prevalente, con il relativo codice ATECO;
- c) - la tipologia di rifiuti avviati al recupero;
- d) - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, decorrenti dal momento della presentazione della domanda, per cui si intende esercitare tale opzione, con allegazione del relativo contratto stipulato con il soggetto che provvederà al recupero dei rifiuti prodotti dall'utenza.

6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare l'effettiva mancata fruizione del servizio pubblico in relazione alle tipologie di rifiuti di cui l'Utenza non domestica abbia dichiarato l'autonomo avvio al recupero, nonché la veridicità delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti prodotte e avviate al recupero.

8. Nel caso di intervenuto accertamento di comportamenti non corretti o di presentazione di dichiarazioni mendaci, oltre al recupero della parte variabile della TARI, l'Ufficio tributi provvederà all'irrogazione della sanzione per infedele denuncia, nell'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 697 L. 147/2013.

Art. 10 - TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo componente rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999, dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.

3. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali.
4. In deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/20, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/1993 e della TARES di cui all'art. 14 del 201/11.
2. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, assoggettabile alla TARI, è costituita dall'80% di quella catastale risultante dalla visura catastale.
5. Per tutte le altre unità immobiliari e per le aree scoperte, la superficie imponibile è quella calpestabile, ad esclusione di quella parte su cui si formano i rifiuti speciali di cui al precedente articolo 8.

Art. 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. n. 248 del 31/12/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31 del 28/02/2008, secondo cui le scuole non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal totale dei costi del servizio che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi relativi agli investimenti, nonché i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come stabilito nel nuovo Metodo Tariffario (MTR) approvato da ARERA.
2. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 14 - PIANO FINANZIARIO

1. Il piano finanziario è redatto secondo la normativa vigente ed in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera n. 443/2019 e le successive deliberazioni adottate in materia.

Art. 15 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.
3. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee previste nel DPR 158/1999 (cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti), sulla base della quantità potenziale di produzione dei rifiuti connesso alla tipologia di attività. Per ulteriori categorie di utenze non previste nel DPR 158/1999 sono assunti i coefficienti secondo la tabella A) allegata al presente Regolamento (assunti dall'Amministrazione a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio).
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani come risultanti nel Piano finanziario di cui al precedente articolo 14 e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione Arera 443/2019 e successive modifiche e integrazioni.
7. La deliberazione di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99
8. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dalle banche dati più aggiornate in possesso dal Comune all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso.

Art. 16 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti (Ka), secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

3. La quota variabile della tariffa dell'utenza domestica è determinata in relazione al numero degli occupanti rettificato dal coefficiente Kb, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

4. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Ivrea, ai fini dell'applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dai registri anagrafici comunali, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per più di 60 giorni l'anno.

5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, previa dichiarazione, nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano dimorante in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per almeno 12 mesi all'anno e comunque limitatamente al periodo per il quale non è di fatto occupante.

6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno la residenza fuori del territorio comunale il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare come da denuncia dell'occupante. In mancanza si assume il nucleo familiare costituito da n. 2 componenti. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza ovvero il numero degli occupanti effettivi. Per le abitazioni di proprietà di soggetti residenti in Ivrea, e tenute a disposizione, si assume il nucleo familiare costituito da n. 1 componente.

7. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative si considerano utenze non domestiche (CAT. UN/A03).

8. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a due, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 25 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.

9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

10. Le attività di bed & breakfast, esercitate non a livello imprenditoriale, sono considerate sempre quali utenze domestiche, imputando la superficie del fabbricato destinato interamente o promiscuamente all'attività, e quale numero di componenti un numero pari ai residenti aumentato del numero massimo di ospiti, come da dichiarazione agli atti dell'Ufficio Commercio. Alle attività esercitate in modo imprenditoriale si applica la tariffa della categoria "albergo senza ristorante".

Art. 17 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

1. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle visure camerali. Le attività economiche non incluse esplicitamente

nell'elenco sono inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti, come indicato nell'Allegato A) al presente Regolamento.

2. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni del D.P.R. 158/1999.

3. La quota variabile della tariffa dell'utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni del D.P.R. 158/1999.

Art. 18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. La cessazione dell'obbligazione tributaria ha efficacia dal giorno successivo a quello in cui termina il possesso o la detenzione a condizione che il contribuente presenti la denuncia di cessata occupazione nel termine stabilito dall'art. 22 comma 1 del presente Regolamento. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

3. La cessazione regolarmente dichiarata dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo versato, previa verifica dell'assenza di debiti tributari maturati dal richiedente nei confronti del Comune di Ivrea, ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate comunali.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

Art. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 20 - TRIBUTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

1. Sulla TARI si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 (denominato TEFA).

2. Il tributo, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo della TARI e viene riscosso secondo le modalità definite dalla legge.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo deve essere effettuato attraverso il sistema unitario di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite il sistema Pago PA, utilizzando gli specifici codici tributo, per assicurare che il riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio sia effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.

Art. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1 comma 837 della legge 160/2019.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata per giorno.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. Qualora la classificazione tariffaria manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la tariffa prevista per l'attività simile per attitudine qualitativa e quantitativa alla produzione di rifiuti urbani.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1 comma 816 della legge 160/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni socioculturali, sportive o del tempo libero è effettuato sulla base di specifici contratti da stipularsi tra il promotore della manifestazione ed il Gestore del servizio, e la tassa è assorbita da quanto previsto dal contratto. In mancanza della stipula di tale contratto, la tassazione è determinata sulla base del criterio generale ovvero commisurata ai metri quadrati di superficie occupata come computata ai fini del canone unico patrimoniale.

ART. 22 – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b. il codice utente e il codice utenza;
- c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- d. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- e. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- f. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- g. Numero degli occupanti;
- h. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- i. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- j. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – (da indicare in base ai vari prelievi vigenti nel tempo) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 23 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

- 1) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 22 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 2) Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online).
- 3) L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
- 4) Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b. i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

- d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
- 5) Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 6) In caso di mancata dichiarazione di cessazione di un immobile e di denuncia di nuova occupazione del medesimo immobile da parte di un soggetto diverso dal precedente occupante, l'ufficio provvede automaticamente a cancellare l'utenza cessata a far data dalla presentazione della nuova dichiarazione di occupazione.
- 7) Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8) In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione
- 9) In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza e di mancata dichiarazione da parte del nuovo occupante, l'utenza viene automaticamente intestata al primo soggetto proprietario risultante dagli archivi catastali al momento di emissione del ruolo.

Art. 24 - RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Il tributo, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, è ridotto nelle seguenti ipotesi, limitatamente ai residenti nel Comune di Ivrea:

a)-riduzione del 20% per le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito insufficiente, documentato da regolare certificato ISEE in corso di validità, non superiore a 9796 per l'anno 2026. Tale riduzione deve essere sommata al "bonus sociale" previsto dal DPCM 24 del 21/01/2025;

b)-riduzione del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito insufficiente, documentato da regolare certificato ISEE in corso di validità, compreso tra a 9797 per l'anno 2026 e € 10.000,00;

c)-riduzione del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui ISEE non superi € 15.000,00 e qualora almeno un componente del nucleo si trovi nella situazione lavorativa di seguito dettagliata

- cassa integrazione per almeno mesi 3 nell'anno di riferimento del tributo;

- iscrizione nelle liste di disoccupazione da almeno mesi 3 nell'anno di riferimento del tributo
- iscrizione nelle liste di mobilità da almeno mesi 3 nell'anno di riferimento del tributo

d)-riduzione del 15% per le abitazioni occupate da nuclei familiari con almeno 4 componenti e con reddito insufficiente, documentato da regolare certificato ISEE in corso di validità, compreso tra € 10.000,00 e € 15.000,00. Tale riduzione deve essere sommata al "bonus sociale" previsto dal DPCM 24 del 21/01/2025 per gli aventi diritto;

2. Possono altresì essere riconosciute ulteriori forme di esenzione / riduzione a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di disagio economico e sociale, valutato e documentato in collaborazione con il preposto Consorzio socio-assistenziale.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, a partire dall'anno 2021, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a richiesta dell'interessato entro il 30 settembre purché in regola con i pagamenti della Tassa Rifiuti e anche degli altri tributi comunali, che dovrà documentare nell'anno di riferimento il possesso dei requisiti richiesti.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia le condizioni per ottenere più riduzioni di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d), se ne applicherà solo una, quella più favorevole, senza possibilità di cumularle.

6. Per la riduzione relativa alla distanza dai punti di conferimento si rimanda al precedente art. 19.

Art. 25 - RIDUZIONE ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione è pari a:

- 15% nel caso di riciclo tra il 15% ed il 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 30% nel caso di riciclo oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

- 40% nel caso di riciclo oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 60% nel caso di riciclo oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

la quantità di rifiuti potenzialmente prodotta si ottiene moltiplicando il Kd di riferimento all'intera superficie imponibile.

La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

4. Per ottenere la riduzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo apposita istanza corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare.

L'omessa presentazione di tal richiesta nel termine indicato comporta la rinuncia al diritto alla riduzione.

Art. 26 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI E CUMULO

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo entro i termini fissati dalla legge per l'approvazione delle tariffe, forme di esenzione e/o agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

ART. 27 - TERMINI PER IL PAGAMENTO

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in due rate, la prima in acconto entro il mese di giugno e la seconda a saldo entro il mese di dicembre.

2. L'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 38, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n.

147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

Art. 28 - RISCOSSIONE ORDINARIA

1. La TARI è applicata e riscossa direttamente dal Comune, secondo le modalità consentite dalla legge.
2. Ogni anno, prima della scadenza della prima rata, il Comune invia ai contribuenti un avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. L'eventuale mancata ricezione da parte del Contribuente dell'avviso di pagamento non esime dal pagamento della tariffa; resta a carico del Contribuente l'onere di richiedere all'ufficio tributi la liquidazione del tributo.

Art. 29 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Per la riscossione coattiva del tributo, si richiama interamente quanto previsto in merito dal Regolamento delle Entrate comunali.

ART. 30 - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 31 - MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 28:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico e rifiuti;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 50 euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale delle entrate per gli accertamenti e i rimborsi, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Art. 32 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere, fornendo idonea motivazione, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione della richiesta, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che

decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Il Comune provvederà al rimborso previa verifica della regolarità dei versamenti di tutti i tributi comunali, o altre entrate anche extra-tributarie di cui l'Amministrazione sia creditrice. Se necessario, sarà applicato l'istituto della "compensazione" prevista nel vigente Regolamento delle Entrate comunali.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede ad alcun rimborso qualora l'importo a credito per singola annualità, compresi gli interessi, non superi € 10,00.

Art. 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 34 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo ai

sensi del vigente Regolamento delle Entrate comunali. L'avviso deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 35 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Per deflazione il contenzioso, il funzionario responsabile o il contribuente possono promuovere l'utilizzo dello strumento dell'accertamento con adesione regolamentato con atto C.C.n. 98/1998.

Art. 36 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dalla normativa vigente. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione, di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

4. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal Regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Art. 38 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti TARI nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente Regolamento, che si compone di n. 38 articoli, entra in vigore il 1° gennaio 2025.